



FRANCESCO ZAPPATORE

Assegnista di ricerca in Diritto privato – Università del Salento

L'ADOZIONE DI MAGGIORENNE E L'INESTRICABILE CONFINE TRA MODELLI INTERPRETATIVI

SOMMARIO: 1. Muovendo da una recente pronuncia della Corte Costituzionale: considerazioni introduttive. – 2. L'adozione di maggiorenne: una sintetica evoluzione. – 3. Precedenti tensioni, e tentativi di superamento, del requisito del «divario minimo di età». – 4. La Corte di Cassazione e l'interpretazione «conforme» alla Costituzione. – 5. Interpretazione letterale e interpretazione «conforme»: modelli a confronto. – 6. (segue): la difficile ricerca di un 'confine'. – 7. Considerazioni conclusive, tra equilibrio (auspicabile) e flessibilità del sistema.

1. - La vicenda sottoposta al vaglio della Corte Costituzionale sembra ripercorrere dinamiche note, proprie del tormentato ed articolato percorso evolutivo attraversato dall'istituto dell'adozione di persone maggiori di età¹.

Si allude all'esistenza di gruppi, nuclei, comunità, denominati come 'famiglie ricomposte', caratterizzate dalla presenza di rapporti, affetti, legami stabili e duraturi, tali da richiedere – nel momento della loro ricostituzione – il riconoscimento giuridico di tali situazioni esistenziali².

Nel caso di specie, era stata presentata istanza di adozione da parte di una donna nei confronti del figlio, maggiorenne, del coniuge. A fondamento dell'istanza, la donna ha rappresentato di aver contratto matrimonio con il padre dell'adottando, nato da suo precedente matrimonio e rimasto orfano di madre; ha, inoltre, rappresentato, che il figlio ha sempre vissuto con il padre e l'istante, la quale lo ha accudito e

¹ Sull'evoluzione storica che ha interessato l'istituto della adozione, si rinvia alle pagine di L. LENTI, *Vicende storiche e modelli di legislazione in materia adottiva*, in *Trattato Zatti*, II, Giuffrè, 2012, 767 ss. Tra i contributi meno recenti, in tema di adozione in generale, si vedano C. RUPERTO, voce *Adozione (diritto civile)*, in *Enc. dir.*, I, Giuffrè, 1958, 584 ss.; M. BESSONE-G. FERRANDO, voce *Adozione ordinaria*, in *Noviss. Dig. it. Appendice*, I, Utet, 1980, 70 ss.; G. CATTANEO, voce *Adozione*, in *Digesto IV, Disc. priv. sez. civ.*, I, Utet, 1987. Con riguardo, invece, alla adozione di maggiorenni, si confrontino G. FERRANDO, *Dell'adozione di persone maggiori di età*, in *Codice civile annotato con la giurisprudenza*, a cura di Cendon, I, Utet, 1991; M.C. EBENE COBELLI, voce *Adozione dei maggiorenni (aggiornamento)*, in *Enc. giur. Treccani*, III, Ed. Enc. it., 1991; A. PROCIDA MIRABELLI DI LAURO, *Adozione di persone maggiori di età*, in *Commentario Scialoja-Branca*, Zanichelli, *Il Foro it.*, 1995; L. ROSSI CARLEO, *Cenni all'adozione di persone maggiori di età*, in *Trattato Rescigno*, III, 4, Utet, 1997, 504 ss.; A. GIUSTI, *L'adozione di persone maggiori di età*, in *Trattato Bonilini-Cattaneo*, III, Utet, 1997, 474 ss.; M. DOGLIOTTI, *L'adozione dei maggiorenni*, in *Trattato Bessone*, III, Giappichelli, 1999, 431 ss.; G. COLLURA, *L'adozione dei maggiorenni*, in *Trattato Zatti*, II, Giuffrè, 2002, 859 ss.

² L'evoluzione dei modelli sociali e legali di famiglia – con le conseguenti ricadute ed implicazioni di ciò sui tentativi di risposta e adeguamento, da parte dell'ordinamento, utili a fornire tutela ad esigenze nuove ed emergenti – è esemplarmente ricostruita, per limitare i riferimenti agli ultimi lavori, da N. LIPARI, voce *Famiglia (evoluzione dei modelli sociali e legali)*, in *Enc. dir.*, I Tematici, IV, Giuffrè, 2022, 417 ss.



cresciuto come un figlio, senza alcuna differenza rispetto alla figlia biologica. Sulla base di tali presupposti, quindi, esprimeva la volontà di ottenere un riconoscimento giuridico per il rapporto genitoriale e di affetto sussistente con l'adottando.

Allo stesso tempo, emergeva che la differenza di età con il figlio del coniuge fosse di diciassette anni e tre mesi e che, pertanto, nel caso di specie non risultava pienamente rispettato il requisito del divario minimo di età prescritto dall'art. 291 c.c.

Tuttavia, la comprovata sussistenza di un legame affettivo con l'adottando richiedeva tutela, nel rispetto di principi costituzionali, tra cui quello dell'unità familiare (art. 30 della Costituzione) e del rispetto della vita privata e familiare (art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo), soprattutto alla luce della rinnovata funzione assoluta dall'istituto della adozione di maggiorenne, il quale – distaccatosi dalla vocazione esclusivamente patrimoniale – assume ormai la veste di riconoscimento giuridico di un insieme di relazioni sociali, affettive ed identitarie, avente la finalità di consentire la formazione di famiglie tra soggetti che, seppur maggiorenni, sono tra loro legati da solidi vincoli personali, morali e civili. Alla luce delle predette considerazioni, il giudice *a quo* ha ritenuto che l'art. 291 c.c. potesse presentare profili di possibile illegittimità costituzionale, nella parte in cui non consente al giudice alcuna discrezionalità nel derogare al limite del divario di età e, di conseguenza, non permette di dar luogo ad adozione del maggiorenne anche se il difetto della differenza di età richiesta tra adottante e adottando sia minimo (come nel caso di specie, pari a nove mesi).

A questo punto del discorso, può essere utile evidenziare ed isolare – anche ai fini delle considerazioni che verranno sviluppate nel seguito dell'analisi – la premessa dell'*iter* argomentativo dalla quale il giudice *a quo* muove per rimettere la questione all'attenzione della Corte Costituzionale.

Si afferma che «l'art. 101 della Costituzione sottopone l'attività del giudice soltanto alla legge: pertanto, stante l'assenza di una specifica norma, desumibile dall'art. 291 del codice civile, idonea a regolare il caso di specie, non appare corretto applicare l'*analogia legis* o l'*analogia iuris* di cui all'art. 12, comma 2, delle preleggi cui si fa ricorso per colmare possibili lacune legislative, di tal chè appare precluso al giudice, di merito e di legittimità, svincolarsi dal precetto legislativo».

La Corte accoglie il ricorso con riguardo – tra gli altri parametri invocati – alla violazione dell'art. 2 della Costituzione.

2. - Prima di dedicare attenzione alla statuizione di principio recata dalla sentenza che si discute, si rende – preliminarmente – altresì opportuno ripercorrere le principali tappe che hanno contribuito a segnare l'evoluzione e 'riscrittura' dell'adozione di persone maggiori di età.

La disposizione censurata, come è noto, recita che «L'adozione è permessa alle persone che non hanno discendenti legittimi [o legittimati], che hanno compiuto gli anni trentacinque e che superano almeno di diciotto anni l'età di coloro che essi intendono adottare».

Ciascuna delle condizioni di accesso alla adozione di persone maggiori di età, così come prescritta e disciplinata dal testo legislativo, è stata progressivamente erosa ed incisa da interventi della giurisprudenza costituzionale.

Nel quadro della 'rilettura' dell'art. 291 c.c. ad opera della Corte Costituzionale, vanno ricordate, in particolare, due pronunce. Con una prima, sul finire degli anni Ottanta, la Corte dichiara incostituzionale la disposizione, nella parte in cui – fermo il divieto in caso di figli minorenni – non consentiva l'adozione a persone che avessero discendenti legittimi o legittimati maggiorenni e consenzienti³.

³ Il riferimento è a Corte Cost. 19 maggio 1988, n. 557. La pronuncia è reperibile in *Giur. cost.*, 1988, I, 2588 ss.; in *Foro it.*,



Con una sentenza di pochi anni successiva, poi, la Corte si occupa della questione della non applicabilità dell'istituto in presenza di discendenti, maggiorenni, impossibilitati ad esprimere un valido consenso perché interdetti. In tal caso la questione viene rigettata. Adoperando il canone della interpretazione conforme ai principi e valori costituzionali, si ritiene che il sistema possa ragionevolmente funzionare per il tramite della applicazione analogica dell'art. 297, comma secondo, c.c.; così attribuendo uno spettro di poteri al giudice tali da operare la più opportuna valutazione degli interessi coinvolti⁴.

3. - Si deve ora osservare come anche la specifica questione oggetto di scrutinio di costituzionalità da parte della sentenza in commento – ovvero l'inderogabilità del divario minimo di età di diciotto anni tra adottante ed adottando – non sia nuova.

Muovendo, infatti, dalle vicende che avevano interessato la adozione di minori in casi particolari, i giudici di merito avevano iniziato a dubitare della costituzionalità dell'art. 291 c.c., nella parte in cui non consentiva la derogabilità del divario di età legislativamente prescritto in caso di adottando maggiorenne figlio del coniuge⁵.

Le censure si fondavano su diversi argomenti.

Alcune ordinanze – assumendo la disciplina della adozione dei minori in casi particolari quale *tertium comparationis* del giudizio di ragionevolezza – denunciavano la ingiustificata disparità di trattamento che si sarebbe venuta a generare rispetto alla immutata regola prevista per il caso della adozione di maggiori di età⁶. Un diverso ordine di argomenti era volto a denunciare la irragionevolezza intrinseca del meccanismo insito nell'art. 291 c.c.

Le risposte della Corte, a fronte dei tentativi – e dei rispettivi modelli argomentativi sottesi – percorsi in quegli anni dai giudici di merito per segnalare l'incostituzionalità del sistema, si posero nel segno della conservazione e della chiusura⁷.

Tuttavia, pur all'interno di tale contesto, è opportuno segnalare che, nonostante la posizione assunta dalla Corte Costituzionale sul punto, si sia sviluppato un orientamento di giurisprudenza di merito che ha continuato a registrare l'insoddisfazione nei confronti del sistema vigente; e, segnatamente, nei confronti della aprioristica impossibilità di derogare al divario minimo di età di diciotto anni tra adottante e adottando⁸.

1988, I, 2801; in *Giust. civ.*, 1988, I, 1650 ss. ed in *Giur. it.*, 1988, I, 1441 ss., con nota di A. DE CUPIS, *Il consenso dei discendenti legittimi all'adozione*.

⁴ La soluzione è adottata da Corte Cost. 20 luglio 1992, n. 345, leggibile in *Giur. it.*, 1993, I, 1, 263 ss. e in *Foro it.*, 1993, I, 3008 ss.

⁵ Con riguardo alle vicende che interessarono anche la legislazione in tema di adozione di minori in casi particolari, si allude, nello specifico, a Corte Cost. 2 febbraio 1990, n. 44, la quale eliminò definitivamente il requisito della differenza di età dall'art. 44, lett. b), l. 4 maggio 1983, n. 184. La disposizione – che disciplinava l'adozione dei minori in casi particolari – venne dichiarata incostituzionale nella parte in cui non prevedeva la possibilità, per il giudice, di derogare al requisito della differenza di età di diciotto anni nel bilanciamento con gli altri interessi di natura psicologica e morale, dei quali pure, nell'interesse del minore si sarebbe dovuto tenere conto. In coerenza con questa pronuncia della Corte Costituzionale, il legislatore intervenne con la Legge 28 marzo 2001, n. 149, ad opera della quale modificò la disposizione censurata, escludendo la necessità di qualsivoglia divario minimo di età tra adottante ed adottando minore.

⁶ Ord. 10 dicembre 1991, n. 173, pubblicata in G. U., 1 Serie Speciale – Corte Cost. 15 aprile 1992 n. 16; Ord. 14 aprile 1999, n. 646, pubblicata in G. U., 1 Serie Speciale – Corte Cost. 1° dicembre 1999 n. 48.

⁷ Le prime risposte sul punto della Corte Costituzionale giunsero, dapprima, da Corte Cost. 15 marzo 1993, n. 89, in *Dir. fam. pers.*, 1993, 941 ss.; in *Giust. civ.*, 1993, 1752 ss.; in *Giur. cost.*, 1993, 772 ss.; in seguito, da Corte Cost. 17 novembre 2000, n. 500, in *Giust. civ.*, 2001, 59 ss.; in *Corr. giur.*, 2001, 94 ss.; in *Fam. dir.*, 2001, 262 ss., con nota di F. LONGO, *La disciplina dell'adozione dei maggiorenni di età ancora una volta a confronto con i principi costituzionali di eguaglianza e di unità familiare*.

⁸ Tra i provvedimenti meno recenti, coevi all'orientamento di chiusura mostrato dalla Corte Costituzionale, si veda Trib. Torino,



L'affermazione delle istanze, affatto trascurabili, di cui questo orientamento volle farsi veicolo finì, di fatto, per attribuire ai giudici il potere di derogare – in presenza di particolari circostanze del caso che lo avessero consentito – al divario minimo di età prescritto dalla lettera della legge.

4. - Il percorso evolutivo, sin qui sinteticamente delineato, che ha caratterizzato l'istituto della adozione di persone maggiori di età, si incrocia con – e deve necessariamente considerare – uno dei tentativi che si sono adoperati per ricercare modelli argomentativi diversi dalla denuncia di incostituzionalità del sistema.

Il riferimento è ad una pronuncia, relativamente recente, della Corte di Cassazione, la quale – posta dinanzi alla applicazione dell'art. 291 c.c. – ha sperimentato la possibilità e offerto un modello di decisione fondati sulla interpretazione conforme a costituzione⁹.

In una vicenda analoga e sovrapponibile a quella presentata al vaglio della Corte Costituzionale, era stato accertato che l'adottante presentava una differenza d'età con l'adottanda di 17 anni e 4 mesi. L'adottanda, figlia della convivente, viveva con il padre dall'età di sei anni, formando un nucleo familiare ormai consolidato e compatto da circa trenta anni.

Nel caso di specie, quindi, i ricorrenti chiedevano di concretizzare la lunga convivenza “di fatto” intercorsa tra adottante e adottanda (quale figlia della convivente dell'adottante), attraverso un riconoscimento formale che consacrasse la consolidata comunione di affetti e di vita vissuta.

La Corte di Cassazione, allora, riteneva l'art. 291 c.c. suscettibile d'interpretazione conforme alle norme costituzionali.

Come si può evincere dal testo della motivazione, «la norma dell'art. 291 c.c., nel richiedere la differenza di 18 anni tra adottante ed adottato appare una evidente *ingiusta limitazione* (enfasi aggiunta) e compressione dell'istituto dell'adozione di maggiorenni, nell'accezione e configurazione sociologica assunta dall'istituto negli ultimi decenni, in cui – come è indiscusso sia in dottrina che nella giurisprudenza – ha perso la sua originaria connotazione diretta ad assicurare all'adottante la continuità della sua casata e del suo patrimonio, per assumere la funzione di riconoscimento giuridico di una relazione sociale, affettiva ed identitaria, nonché di una storia personale, di adottante e adottando, con la finalità di strumento volto a consentire la formazione di famiglie tra soggetti che, seppur maggiorenni, sono tra loro legati da saldi vincoli personali, morali e civili».

In tale mutato contesto sociale, il suddetto limite di 18 anni appare un ostacolo rilevante ed ingiustificato all'adozione dei maggiorenni, un'indebita ed anacronistica ingerenza dello Stato nell'assetto familiare.

È in questo solco che va posta anche l'ampia ed articolata motivazione della pronuncia della Corte Costituzionale che si esamina – che tiene in debita considerazione l'evoluzione dell'istituto appena tracciata e che si è venuta delineando rispetto ai suoi tratti originari¹⁰.

ord. 27 marzo 2000, n. 622, pubblicata in G. U. del 2 novembre 2000, n. 45; tra i più recenti, invece, si confrontino, Trib. Genova, sent. 12 ottobre 2017, ove si afferma che “ritenere inderogabile il limite di età indicato dall'art. 291 c.c. determinerebbe, nel caso di specie, una ingiustificata rottura dell'unità familiare tanto più se si considera che la differenza di età è pur sempre ricompresa nei limiti imposti dal criterio dell'*imitatio naturae* e che il legame fra loro sia sorto senza che sia risultato che la differenza di età, inferiore a 18 anni, abbia impedito in alcun modo il consolidarsi di un rapporto filiale”; Trib. Milano, sent. 11 gennaio 2021, n. 2; Trib. Viterbo, sent. 25 novembre 2022; nonché Trib. Bari, sent. 15 settembre 2021, n. 23, tutti reperibili in Banca Dati *DeJure*.

⁹ La pronuncia di cui si fa menzione nel testo è Corte Cass., sent. 3 aprile 2020, n. 7667, apparsa in *Riv. not.*, 5, 2020, con nota di G. MUSOLINO, *Adozione ordinaria. Il requisito ex lege della differenza di età fra adottante e adottando: sono ammissibili deroghe?*, 927 ss.; in *Corr. giur.*, 11, 2020, con commento di E. BELLISARIO, *Ancora sul superamento dei limiti dell'adozione di maggiorenni: la lettura costituzionalmente orientata (e disapplicazione immediata) dell'art. 291 c.c.*, 1342 ss.; nonché in *Fam. dir.*, 4, 2021, con nota di A. SPANGARO, *Ancora sul divario di età nell'adozione di maggiorenne*, 373 ss.

¹⁰ Rispetto alle finalità ed i tratti originari, per i quali si rinvia ad i lavori citati in nota 1), la Corte Costituzionale, ripercorrendo il



E tuttavia, al di là della soluzione cui pure giunge nel merito la Corte, senz'altro condivisibile, non pare essere questo l'esclusivo aspetto degno di interesse e ed approfondimento.

Si intende cioè richiamare l'attenzione, ancor più alla luce degli stralci della richiamata sentenza della Corte di Cassazione – ai quali si è scelto, volutamente, di assegnare ampio spazio – su di una questione teorica di notevole e profondo rilievo, la quale emerge – in alcuni punti anche esplicitamente – dalla motivazione, e che quindi si colloca senz'altro sullo sfondo dell'iter argomentativo percorso dalla Corte per giungere alla soluzione adottata e, anzi, ne rappresenta le premesse.

E, come è agevole intuire, le opzioni per un modello teorico prescelto, a favore di uno diverso, non si presentano mai nella loro neutralità: che anzi, si può affermare che esse contengano tutta la gravità e la consapevolezza delle implicazioni pratiche che dalle stesse si vogliono conseguire¹¹.

5. - Si diceva, dunque, della cruciale e profonda questione teorica che è possibile cogliere ed osservare per il tramite di una lettura critica, combinata, tanto delle motivazioni della pronuncia della Cassazione quanto, per i profili di interesse, di quella della Corte Costituzionale qui in commento.

Essa può essere riassunta, per ora, nei termini seguenti: si pone all'interprete il problema teorico di (tentare di) individuare quale sia, se esista, il confine della operazione ermeneutica che adoperi il canone della interpretazione conforme a costituzione, (sforzarsi di) chiarire la natura di tale attività e individuarne i limiti¹².

lungo cammino che ha segnato l'evoluzione dell'istituto, afferma che “L'adozione di persone maggiori di età non persegue più, e soltanto, per come vive attualmente nell'ordinamento, la funzione tradizionale di trasmissione del cognome e del patrimonio, con conseguenze destinate a riverberarsi sul mero piano di disciplina relativa agli alimenti e alle successioni, ma è divenuto uno strumento duttile e sensibile alle sollecitazioni della società, in cui assumono crescente rilevanza i profili personalistici, accanto a quelli patrimoniali. L'istituto – suggellando sovente l'effettiva e definitiva coincidenza tra situazione di fatto e *status* – formalizza legami affettivo-solidaristici che, consolidatisi nel tempo e preesistenti al riconoscimento giuridico, sono rappresentativi dell'identità dell'individuo. Il perimetro di riferimento è innanzitutto segnato dal fenomeno delle così dette famiglie ricomposte – in cui alle preesistenti relazioni di parentela si aggiungono nuovi legami, che trovano fondamento e consistenza in quella misura di affetti e solidarietà che è propria della comunità familiare – per poi spingersi ad assecondare altre istanze, in cui l'esigenza solidaristica resta variamente declinata” (punto 6.2 del *Considerato in diritto*).

La Corte rileva, inoltre – richiamando la sentenza n. 135 del 2023, apparsa in *Foro it.*, 2023, 9, I, 2357; in *Giur. cost.*, 2023, 4, con commenti di F. COVINO, *Nel diritto all'identità personale si radica la tutela del cognome dell'adottato maggiorenne* e di C. INGENITO, *Identità, cognome e consenso nell'adozione del figlio maggiore di età*; nonché in *Nuova giur. civ. comm.*, 2, 2024, con commento di S. TROIANO, *Automatismo vs. libertà di scelta nella determinazione del cognome dell'adottato maggiore di età* – che “Nelle nuove riconosciute fattispecie rientrano «il caso dell'adottando maggiorenne, che già viveva nel nucleo familiare di chi lo adotta, in ragione di un affidamento non temporaneo deciso nel momento in cui era minorenni, o ancora quello del figlio maggiorenne del coniuge (o del convivente) dell'adottante che vive in quel nucleo familiare», ma ancora «situazioni in cui persone, spesso anziane, confidano in un rafforzamento – grazie all'adozione – del vincolo solidaristico che si è di fatto già instaurato con l'adottando, oppure che vogliono semplicemente dare continuità al proprio cognome e al proprio patrimonio, creando un legame giuridico con l'adottando, con cui, di norma, hanno consolidato un rapporto affettivo» (punto 7.2. del *Considerato in diritto*).

¹¹ La non neutralità delle scelte interpretative può considerarsi un dato ormai condiviso dalla comunità scientifica. Tra i molti riferimenti possibili, sia consentito rinviare a G. TARELLO, *L'interpretazione della legge*, Vol. I, t. 2, in *Trattato di Diritto civile e commerciale*, diretto da A. Cicu e F. Messineo, Giuffrè, 1980; R. GUASTINI, *Le fonti del diritto e l'interpretazione*, in *Trattato di Diritto privato*, a cura di G. Iudica e P. Zatti, Giuffrè, 1993; A. GENTILI, *Il diritto come discorso*, in *Trattato di Diritto privato*, a cura di G. Iudica e P. Zatti, Giuffrè, 2013; N. LIPARI, *Il diritto civile tra legge e giudizio*, Giuffrè, 2017.

¹² Il tema è stato indagato, con diverse prospettive di analisi e di soluzioni proposte, da M. LUCIANI, voce *Interpretazione conforme a costituzione*, in *Enc. dir.*, Giuffrè, 2016, 476 ss. e, in diversi luoghi, da F. MODUGNO: in particolare si v. *Interpretazione giuridica*, Cedam, 2015; e, più di recente, *Interpretazione costituzionale*, in *Annali della Facoltà Giuridica dell'Università di Camerino* – n. 8/2019, 55 ss.



Conviene, però, prima ancora di provare a svolgere talune brevi considerazioni che si soffermino più analiticamente sulla peculiare questione alla quale si allude, riportare alla attenzione del lettore alcuni significativi passaggi delle due motivazioni che si vogliono porre a confronto.

In tal modo potrà emergere, si crede, con maggiore chiarezza: a) il diverso metodo interpretativo-applicativo adottato dai due collegi giudicanti, pur interrogati dalla medesima vicenda; b) di conseguenza, il diverso ruolo assegnato all'interprete; c) e, da ultimo, un tentativo di risposta alla più volte evocata questione teorica implicata dai due modelli di decisione – tentativo non risolutivo e che, anzi, dipende(rà), inevitabilmente, dal modo di intendere e concepire i complessi problemi che si agitano e sono riassunti nei punti a) e b).

Il metodo seguito dalla Corte Costituzionale – e che è possibile scorgere dalla motivazione – appare esemplarmente espresso dal passo che si riporta: «deve [...] preliminarmente darsi atto che correttamente il giudice *a quo* ha escluso la possibilità di un'interpretazione costituzionalmente orientata della disposizione censurata, così sottoponendo allo scrutinio di questa Corte il proprio dubbio. Secondo la costante giurisprudenza costituzionale, infatti, «l'onere di interpretazione conforme viene meno, lasciando il passo all'incidente di costituzionalità, allorché il giudice rimettente sostenga, come nel caso di specie, che il tenore letterale della disposizione non consenta tale interpretazione». Nel riconoscere, dunque, chiarezza ed univocità dell'enunciato normativo, la Corte Costituzionale aggiunge che: «nella specie, la formula perentoria del primo comma dell'art. 291 cod. civ., nella parte in cui legittima l'adozione dei maggiorenni ai richiedenti che “superano di almeno diciotto anni l'età di coloro che essi intendono adottare”, integra all'evidenza detto limite all'onere di interpretazione conforme».

Ulteriore e non trascurabile affermazione, nella visione della Corte, quella per cui: «l'assenza di una specifica previsione derogatoria, che superi sul punto la rigidità del sistema, non si tradurrebbe neppure in *lacuna legislativa* (enfasi aggiunta), sicché sarebbe precluso al giudice comune di affrancarsi per via meramente esegetica dalla disciplina positiva»¹³.

Opposta, come del resto già in parte emerso, la visione del sistema – e dei poteri di risoluzione da parte dell'interprete del problema – offerta dalla Corte di Cassazione, la quale ritiene che l'art. 291 c.c. sia suscettibile d'interpretazione conforme alle norme costituzionali.

Al riguardo, e valorizzando la totalità degli strumenti ermeneutici ricavabili dall'art. 12 prel. c.c., il collegio afferma che: «se è vero che l'interprete non può dare alle parole un significato quale che sia, un particolare rilievo va attribuito al termine «connessione» per ricavare già dal primo comma dell'art. 12 delle preleggi un'indicazione a favore dell'interpretazione *sistematica*, facendo riferimento al *contesto* in cui le locuzioni si trovano e non limitandolo esclusivamente alla legge nella quale sono inserite ma estendendolo all'intero ordinamento giuridico».

Ne consegue che: «a venire in rilievo è piuttosto il canone della *coerenza* con l'intero sistema normativo, che trova implicita conferma nel comma 2 dell'art. 12 (per la via dell'evocazione *dell'analogia legis* e *dell'analogia iuris* come strumenti per colmare le lacune) e che dovrebbe già guidare l'interprete nella ricerca del significato “conforme allo spirito del tempo e della società per cui la norma è destinata a valere”. Tale interpretazione costituzionalmente orientata consente, ancora, di rendere l'art. 291 c.c. compatibile con l'art. 2 Cost., atteso che il divario d'età di 18 anni impedirebbe all'adottato di esercitare appieno i suoi inalienabili diritti alla formazione di un formale nucleo familiare, sulla base di una formazione sociale di

¹³ Dal passaggio della motivazione della Corte Costituzionale, richiamato nel testo, sembra emergere, a ben vedere, una visione dell'ordinamento chiara e completa, così come configurata dalle regole previste dalle disposizioni di legge – e solo da esse – predisposte dal legislatore; si che, di conseguenza, lo spazio residuo lasciato all'interprete per colmare eventuali lacune sembra essere scarso o nullo. Sul tema delle lacune, cfr. M. CORSALE, *Lacune dell'ordinamento*, in *Enc. dir.*, XXIII, Giuffrè, 1973, 257 ss.



fatto ormai consolidatosi nel tempo e caratterizzata da una *affectio* non dissimile da quella caratterizzante la famiglia fondata sul matrimonio. Precludere, invece, l'adozione in esame, ritenendo insuperabile l'ormai vetusta ed anacronistica volontà legislativa della differenza minima di età di ben 18 anni, costituirebbe espressione di un'interpretazione *puramente letterale* (enfasi aggiunta) della norma preclusa nella fattispecie, a parere del collegio, da argomentazioni di carattere sistematico ed evolutivo»¹⁴.

6. - Si può senz'altro osservare come dal confronto tra i modelli argomentativi, appena ripercorso, emergano significativi spunti di riflessione, proprio con riguardo ai tentativi di risposta da fornire in relazione al problema teorico – ed alle sue implicazioni pratiche – posto, solo in sintesi, nel paragrafo precedente.

Ad esso saranno dedicate le considerazioni che seguono.

Si tratta – giova ribadirlo – della questione della individuazione dei confini della interpretazione conforme a costituzione, di farsi carico del chiarimento della natura di questa specifica attività ermeneutica e (tentare di) individuarne i limiti.

La crucialità di ciascuno di tali momenti di indagine è ben avvertita dai più autorevoli studiosi. Si constata come «i giudici comuni, infatti, stanno diventando sempre più consapevoli del fatto che, se non hanno il potere di disapplicare le leggi a causa della loro incostituzionalità, devono tuttavia interpretarle in maniera conforme alla Costituzione». Di qui la «domanda difficile: come delineare i confini tra queste due attività (la disapplicazione e l'interpretazione conforme)?». Precisamente: «Quando una certa lettura della legge è 'possibile' e, di conseguenza, il giudice comune può accoglierla nella sua sentenza, e quando questa lettura non è 'possibile' e, pertanto, entriamo in un problema di invalidità della legge che solo il tribunale costituzionale può risolvere?»¹⁵.

Il tema, nella sua centralità, è del pari sentito dalla stessa Corte Costituzionale, la quale, nella sua attività di ricognizione della giurisprudenza annuale avverte che: «è immaginabile che il costante e generalizzato riferimento alla Costituzione permetta ai giudici comuni di conformare ad essa le leggi», ma solo «quando ciò sia consentito dall'esercizio dei comuni canoni ermeneutici»: il potere interpretativo dei giudici non può, infatti, «spingersi oltre il confine che gli è connaturato, neppure quando ciò accade al fine di orientare l'ordinamento verso i principi costituzionali, perché, di fronte a un insuperabile ostacolo che viene dalla

¹⁴ Nel testo, si è riportato, volutamente, all'attenzione del lettore un passo della motivazione della Corte di Cassazione del 2020, citata *supra*, che è parso significativo ai fini del discorso che di queste pagine e perciò degno di essere posto in risalto. Il tema dell'interpretazione della legge in generale, per come scandita dall'art. 12 prel. c.c., è stato diffusamente indagato. Fra i molteplici richiami, sia consentito rinviare ad A. GIULIANI, *Le disposizioni sulla legge in generale: gli articoli da 1 a 15*, in *Trattato di diritto privato*, diretto da P. Rescigno, I, Torino, 1999, 377 ss.; G. ZACCARIA, voce *Interpretazione della legge*, in *Enc. dir.*, V, 2012, Giuffrè, 694 ss.; più di recente, hanno contribuito ad arricchire il dibattito i lavori di F. ASTONE, *Appunti sull'interpretazione della legge*, Pacini Editore, 2020; G. IORIO, *Interpretazione della legge civile. Il metodo «del positivismo a trazione costituzionale»*, Giappichelli, 2024 e G. GRISI, *Il giudice e la legge*, Giappichelli, 2024.

¹⁵ Le considerazioni riportate nel testo sono riprese da uno dei numerosi studi di F. MODUGNO, *In difesa dell'interpretazione conforme a costituzione*, in *AIC*, 2, 2014, 7, in cui l'Autore delinea con puntualità di argomentazioni il concetto, la natura e, infine, prende posizione sulla pretesa esistenza dei limiti – segnatamente quello rappresentato dalla lettera del testo – all'interpretazione costituzionalmente conforme. Il tentativo di fornire un contributo alla definizione concettuale dell'attività interpretativa, in generale, al fine di soffermarsi, poi, sul dibattuto problema della 'creatività' ad essa correlato ha impegnato, come è noto, anche filosofi e storici del diritto. Tra questi, sia consentito limitare i richiami a G. PINO, *Sul problema della creazione giudiziale del diritto*, in *Diritto&QuestioniPubbliche*, XXIII, 1, 2023, 179 ss.; V. VELLUZZI, *Tra teoria e dogmatica. Sei studi intorno all'interpretazione*, Edizioni ETS, 2012; P. GROSSI, *La invenzione del diritto: a proposito della funzione dei giudici*, in *ID.*, *L'invenzione del diritto*, Laterza, 2017, 128 ss.



lettera della legge (enfasi aggiunta)»¹⁶.

In altri termini, come pure è stato autorevolmente osservato, «perché il giudice comune non debordi, non si faccia scudo, cioè, dell'argomento dell'interpretazione conforme a Costituzione per disapplicare, di fatto, la norma e sostituirla con una diversa occorre verificare, in primo luogo, quali siano i *limiti* dettati dall'orizzonte di senso che il testo è in grado di esprimere»¹⁷.

Avuto riguardo a tale specifico punto – ossia, sul significato da attribuire al c.d. limite testuale nell'interpretazione conforme – si è cercato di fare chiarezza. Il limite testuale, se inteso nel senso di giustificare la sola interpretazione c.d. dichiarativa o letterale, escluderebbe ogni altro argomento ermeneutico. Conclusione che sarebbe esclusa dallo stesso art. 12 prel. c.c., il quale, al criterio letterale, affianca argomenti ermeneutici di ordine *sistematico*¹⁸.

L'interpretazione conforme a Costituzione – in quanto tale – va collocata entro le possibilità attribuite da questo secondo ordine di argomenti e, segnatamente, da quelli di tipo inter-testuale, in cui i testi da confrontare ed eventualmente da adeguare sono costituiti da disposizioni condizionanti e da disposizioni condizionate¹⁹.

Nei limiti in cui si condivida questo (tentativo di) chiarimento circa la natura dell'interpretazione conforme e circa la – pretesa – sussistenza dei limiti rappresentati dalle disposizioni testuali, si potrà, per conseguenza, aderire alla affermazione che segue, per la quale: «Né si può dire che con ciò [...venga...] introdotto un controllo para-diffuso di costituzionalità, perché il giudice comune, nell'interpretare la legge in modo conforme a Costituzione, confronta i due rispettivi enunciati, prima ancora (e al fine eventuale) di fissare (dedurre o proporre) la norma (di legge) sulla quale soltanto può vertere il vero e proprio controllo (accentrato) di costituzionalità»²⁰.

Operando nel senso della interpretazione conforme, il singolo giudice comune *si limita a desumere* dalla disposizione di legge (o a proporre) *la norma* che ritiene non-incostituzionale e non ha ragione quindi di

¹⁶ Corte Costituzionale, *Riunione straordinaria del 21 marzo 2019, Relazione del Presidente Giorgio Lattanzi*, in www.cortecostituzionale.it, spec. 7. Le preoccupazioni ed i moniti sembrano condivisi anche dal contenuto delle successive Relazioni annuali della Corte Costituzionale, di cui si riportano i passaggi pertinenti: «Resta poi confermato che «l'onere di interpretazione conforme viene meno, lasciando il passo all'incidente di costituzionalità, allorché il tenore letterale della disposizione non consenta tale interpretazione» (sentenza n. 221 del 2019; si vedano anche le sentenze n. 118, n. 231 e n. 253 del 2020). A tutela sia della sfera di autonomia del legislatore, e quindi del 10 fondamentale principio della separazione dei poteri, sia della stessa natura accentrata del giudizio di costituzionalità, il giudice comune – come del resto qualsiasi giudice – non può, quindi, tentare l'interpretazione conforme quando la lettera della legge chiaramente la escluda, ma deve sollevare, anche a tutela della certezza del diritto, la questione di legittimità costituzionale». (Corte Costituzionale, *Relazione sull'attività della Corte*, Presidente G. Coraggio, Palazzo della Consulta, 13 maggio 2021); inoltre, «è possibile riscontrare la formazione di orientamenti di giurisprudenza, più o meno episodici, che, attraverso una attività interpretativa orientata direttamente ai valori costituzionali (o ritenuti tali), finiscono per risolversi in una più o meno grave disapplicazione di disposizioni legislative, persino da parte di giurisdizioni superiori. Si può comprendere (ma non giustificare) che il giudice avverta l'esigenza di approntare una risposta, la più rapida ed efficace possibile, a fronte di assetti normativi reputati in contrasto con la Costituzione, e, più specificamente, di offrire una tutela ai diritti inviolabili che essa riconosce. Si tratta, però, di una risposta incompatibile con la Costituzione stessa. Infatti – ricordo brevemente – l'Assemblea costituente, dopo avere scartato il modello nordamericano della giurisdizione “diffusa”, ha voluto seguire la via del sindacato accentrato, con effetti erga omnes delle sue decisioni; ciò anche a garanzia della “prevedibilità e certezza del diritto costituzionale”. (Corte Costituzionale, *Relazione sull'attività della Corte*, Presidente A. A. Barbera, Palazzo della Consulta, 18 marzo 2024)

¹⁷ Si veda, ancora, quanto sostenuto da F. MODUGNO, *Interpretazione costituzionale*, in *Annali della Facoltà Giuridica dell'Università di Camerino* – n. 8/2019, cit., 71

¹⁸ F. MODUGNO, *Interpretazione costituzionale*, in *Annali*, op. cit., 72; nonché, del medesimo Autore, su tali considerazioni, più diffusamente, voce *Sistema giuridico*, in *Enc. giur. Treccani*, XXIX, Roma, 1993, 1 ss., poi ripubblicata anche in L. MENGONI-F. MODUGNO-F. RIMOLI, *Sistema e problema. Saggi di teoria dei sistemi giuridici*, Giappichelli, 2017.

¹⁹ È la tesi espressa da F. MODUGNO, *In difesa dell'interpretazione conforme a costituzione*, in *AIC*, 2, 2014, cit., spec. 12.

²⁰ Condivisibilmente, F. MODUGNO, *Interpretazione costituzionale*, in *Annali*, op. cit., 73.



sollevare la *quaestio*.

7. - Così delineati e ricostruiti i termini del problema che si è voluto porre in luce, dovrebbe essere, a questo punto, agevole comprendere allo stesso modo quanto ogni tentativo di distinguere in modo netto, chiaro, limpido, operazioni interpretative che, invece, appaiono collocate lungo confini opachi ed inestricabili, sia arduo, dal punto di vista concettuale, innanzitutto, e improduttivo dal punto di vista delle ricadute pratiche che se ne vorrebbero ricavare, per le ragioni su cui – segnatamente su questo secondo profilo – si tornerà a breve.

Le motivazioni sottese a quanti muovono osservazioni critiche nei confronti di un utilizzo ‘disinvolto’ ed incontrollato del canone dell’interpretazione conforme a costituzione, da parte dei giudici comuni, sono rese palesi e comprensibili. Esse, in estrema sintesi, mirano al raggiungimento del miglior equilibrio auspicabile per l’esercizio del sindacato di legittimità costituzionale, specie in un sistema, come quello italiano, di ‘controllo accentrato’.

Se, come detto, le preoccupazioni avanzate sono riconoscibili e volte a ristabilire un determinato e ben preciso assetto nei rapporti tra interpreti e costituzione, è del pari vero che queste vadano contestualizzate, e la loro portata vada misurata, in primis, con l’individuazione dei valori sottesi al modello accentrato che si mirano a preservare.

Inoltre – e con più specifico riguardo al caso di specie – si deve procedere a verificare se, in conseguenza di precise e consapevoli qualificazioni, adottate dalla Corte Costituzionale nella parte conclusiva della propria motivazione nel caso in commento, proprio quei valori che si vorrebbero tutelare – e che vengono indicati come costitutivi di un sistema di controllo di costituzionalità accentrato – siano (stati) incrinati o se, di converso, l’utile precisazione finale della Corte non serva proprio a restituire una configurazione e strutturazione del sistema che, sebbene ‘accentrato’, nelle sue effettive dinamiche di funzionamento e dialogo, sia dotato di una innegabile ed ineliminabile dose di flessibilità.

Con riguardo al primo dei profili poco sopra evidenziati, in dottrina si è osservato che la ragion d’essere del modello accentrato vada riferita al valore della certezza del diritto, per cui «sembra evidente che, a parità di condizioni, il modello accentrato (...) preservi meglio la certezza del diritto di quanto non sia in grado di fare il modello diffuso»²¹.

Tuttavia, si aggiunge opportunamente che, «anche se si adotta il modello accentrato, non è possibile ignorare il problema derivante dalla debole autorità delle decisioni delle corti superiori», poiché, al fine della certezza del diritto, la questione della validità-vigenza di una legge si interseca con quella della sua interpretazione²².

Del resto, come si è osservato correttamente da parte di chi al tema ha dedicato particolare approfondimento, «la certezza del diritto non è l’unico valore da tutelare quando si organizza un sistema di giustizia costituzionale»²³.

²¹ L’osservazione riportata nel testo è di V. FERRERES COMELLA, *Commento finale al Volume Dove va il sistema italiano accentrato di controllo di costituzionalità?*, a cura di L. Cappuccio-E. Lamarque, Editoriale Scientifica, Napoli, 2013, 306. Sul tema, si vedano, più di recente, anche i contributi contenuti nel volume monografico *Il sistema “accentrato” di costituzionalità*, a cura di G. Campanelli-G. Famiglietti-R. Romboli, Atti del Seminario Annuale dell’Associazione “Gruppo di Pisa”, Pisa, 25 ottobre 2019, Editoriale Scientifica, Napoli, 2020.

²² Si riporta ancora il pensiero di V. FERRERES COMELLA, *Commento finale al Volume Dove va il sistema italiano accentrato di controllo di costituzionalità?*, *op. cit.*, 307.

²³ Cfr. ancora, opportunamente, V. FERRERES COMELLA, *Commento finale al Volume Dove va il sistema italiano accentrato di controllo di costituzionalità?*, *op. cit.*, 308.



Ciò che sarebbe confermato anche dal modo di intendere la natura stessa dell'operazione ermeneutica che si espliciti per il tramite dell'utilizzo del canone della interpretazione conforme. Si è osservato infatti che la dottrina dell'interpretazione conforme non invade la sfera di competenza della Corte costituzionale: il giudice ordinario che scelga una determinata interpretazione della legge, al fine di assicurare la sua conformità con la Costituzione, non disapplica né dichiara invalida nessuna legge. Si limita a interpretarla, possibilità che sempre è rientrata nei suoi poteri²⁴.

Con riguardo al secondo degli aspetti dinanzi menzionati – affatto trascurabile – la Corte Costituzionale decide di qualificare la ‘esiguità’ del divario di età come una *clausola generale*²⁵. Le conseguenze di una simile, condivisibile, e peraltro – forse – obbligata, scelta sono fin troppo note ed intuibili: essa finirà per attribuire una fisiologica misura di discrezionalità ai giudici comuni che, in presenza di circostanze del caso concreto – e ferma la regola generale della sussistenza del divario minimo di età previsto per legge – avranno la possibilità di ponderare con cura se derogare o meno alla lettera della legge²⁶.

Ma, a parte le ripercussioni, note, che l'operatività delle clausole generali è in grado di produrre all'interno delle dinamiche del sistema, il dato su cui sembra opportuno seriamente riflettere ed interrogarsi attiene all'equilibrio così raggiunto.

Si intende, cioè, osservare: occorre domandarsi se la avvenuta dichiarazione di incostituzionalità della disposizione censurata (l'art. 291, comma secondo c.c.) abbia davvero ristabilito l'unico equilibrio tra interpreti raggiungibile, costituzionalmente auspicabile e compatibile – in esito al quale, come visto, i giudici comuni potranno, per via della *clausola generale* della ‘esiguità’ del divario minimo di età, derogare a quanto prescritto dalla regola generale –; o se, invece, non vi fosse già la possibilità di raggiungere il medesimo risultato da parte dei giudici comuni – ossia derogare alla regola generale in caso di scostamento *esiguo* dal divario minimo di età – adoperando, però, questa volta, il canone dell'interpretazione conforme a costituzione.

Le due strade o, se si preferisce, i due metodi, non sembrano così diversi e, anzi, per stessa ‘timida’ ammissione della Corte Costituzionale, nel caso di specie, il procedimento ermeneutico fondato sul criterio dell'interpretazione conforme a costituzione della disposizione censurata ha coinciso, in passato, e avrebbe condotto – anche per la questione decisa – ad esiti sovrapponibili a quelli cui si è giunti per via dell'intervento additivo²⁷.

²⁴ È quanto ritenuto da F. MODUGNO, *In difesa dell'interpretazione conforme a costituzione*, in *AIC*, 2, 2014, *cit.*, spec. 8. Di contrario avviso M. LUCIANI, *Le funzioni sistemiche della Corte costituzionale, oggi, e l'interpretazione “conforme”*, in *federalismi.it.*, V, 2007, § 5.1., ove si afferma che «per quanto i significati normativi di una disposizione di legge possano essere “adeguati” alla Costituzione, l'opera di “adeguamento” non può essere condotta sino al punto di leggere nella disposizione quel che non c'è, anche quando la Costituzione vorrebbe che ci fosse»; e, dello stesso A., più recentemente, *Funzioni e responsabilità della giurisdizione. Una vicenda italiana (e non solo)*, in *Giur. cost.*, 2012, 5, 3833.

²⁵ Su tale aspetto, si veda, di recente, il commento di F. PEDRINI, *Come si “inventa” una clausola generale. L'esiguità nella motivazione di C. cost.*, 24 gennaio 2024, n. 5, in *Giur. cost.*, 1, 2024, pp. 2-13.

²⁶ Le riflessioni sulle clausole generali sono ormai antiche e radicate, non solo nella letteratura civilistica. Anche in tal caso i richiami saranno ridotti ai riferimenti essenziali. Si rinvia, pertanto, il lettore a L. MENGONI, *Spunti per una teoria delle clausole generali*, in *Riv. crit. dir. priv.*, 1986, 5 ss.; S. RODOTÀ, *Il tempo delle clausole generali*, in *Riv. crit. dir. priv.*, 1987, 709 ss.; P. RESCIGNO, *Appunti sulle “clausole generali”*, in *Riv. dir. comm.*, 1998, 1 ss.; più di recente, tra i filosofi, V. VELLUZZI, *Le clausole generali. Semantica e politica del diritto*, Giuffrè, 2010; ed anche V. Velluzzi, *Metodologia e diritto civile. Una prospettiva filosofica*, Carocci Editore, 2023; nonché, il volume monografico *Le clausole generali nel diritto privato*, a cura di P. Rescigno, apparso in *Giur. it.*, 7, 2011, con contributi di P. Rescigno, D. Carusi, P. Chiassoni, S. Mazzamuto, F. Roselli, G. D'Amico, F. Astone, V. Cuffaro, E. Moscati, V. Velluzzi; e, ancora, E. FABIANI, voce *Clausola generale*, in *Enc. dir.*, Annali, V, 2012, Giuffrè, 183 ss.

²⁷ Come affermato dalla stessa Corte Costituzionale – precisamente al punto 4 della ricostruzione in fatto della pronuncia – «Il rimettente fa menzione [...] della sentenza della Corte di cassazione, sezione prima civile, 3 aprile 2020, n. 7667, che, attraverso una



rivisitazione storico-sistematica dell'istituto, ha fornito una interpretazione costituzionalmente orientata della disposizione censurata, *coincidente con l'intervento additivo auspicato*» (corsivo aggiunto). E tuttavia, per le ragioni chiarite, ritiene non replicabile nel caso di specie tale modello interpretativo, stante la univocità del dato normativo.